



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CATANIA

Sezione Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANNA MARIA CRISTALDI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6680/2010**

promossa da

██████████ nato a ██████████ il ██████████ - CF ██████████ ██████████ -

██████████ nata a ██████████ il ██████████ - CF ██████████ ██████████ -

entrambi residenti in ██████████ via ██████████ elettivamente domiciliati in Catania, via
G D'Annunzio 65, presso lo studio dell'Avv. Lucia Bruno, che lo rappresenta e difende, per procura
a margine dell'atto di citazione.

-ATTORI-

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del direttore sostituto del responsabile dell'Area
territoriale Sicilia, Bernardo Medina, con sede in Siena, piazza Salimbeni 3 – CF e PIVA
00884060526 -, elettivamente domiciliato in Catania, via Santangelo Fulci 35, presso lo studio
dell'Avv. Gianfranco Conti Guglia, che la rappresenta e difende con il Porf Avv Umberto Morera,
per procura in calce alla copia dell'atto di citazione.



- CONVENUTA -

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 giugno 2012, i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti.

La causa era posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 14 giugno 2010, [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per ivi sentirla condannare – previo accertamento della responsabilità per inadempimento agli obblighi di informazione gravanti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, in ragione del contratto di intermediazione finanziaria avente per oggetto un investimento mobiliare stipulato *inter partes* – al risarcimento del danno patrimoniale pari a euro 25.000, pari al capitale investito nell'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, oltre ad interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Si costituiva nel giudizio banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A s.p.a., chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate e, in via subordinata e riconvenzionale, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, di determinare il danno risarcibile tenendo conto dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa; delle cedole percepite; del risparmio fiscale conseguito alle minusvalenze; dei rimborsi a qualsiasi titolo percepiti o percipiendi; della condotta colposa degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 cc; della disposizione di cui all'art. 1225 cc in caso di esclusione del dolo.

Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate dai procuratori delle parti, veniva posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua della documentazione prodotta da parte attrice, può dirsi provato che, con contratto



del 9.07.2007 [REDACTED] e [REDACTED] sottoscrivevano con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. l'acquisto di obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers per un valore nominale di € 25.000 ed un controvalore finale di € 26.000.

Assume la difesa dell'attore che la banca avrebbe omesso di fornire al cliente le informazioni sulla natura di dette obbligazioni e sui rischi connessi all'acquisto e insta per la condanna della convenuta al risarcimento del danno discendente dalla mancata informazione e, quindi, dell'inadempimento contrattuale imputabile alla predetta.

In particolare, sostiene parte attrice che, nel dare seguito alla sopra descritta operazione negoziale, la banca intermediaria avrebbe omesso di acquisire adeguate informazioni sulla propensione al rischio dei clienti e di fornire una completa informazione sulla natura del titolo acquistato e sui rischi connessi all'operazione specifica.

In sostanza, la banca avrebbe violato precisi obblighi di legge e cioè le regole di comportamento ed informazione (artt. 21, lett. a) e b), del D.Lg. 58/1998 – *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*: di seguito TUF, e 28, commi 1 e 2, del regolamento CONSOB 1.7.1998 n. 11522: di seguito REG).

Ora, com'è noto, l'art. 21 TUF dispone che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Si intendono per “servizi di investimento” le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione; mentre per “servizi accessori” si intendono, tra gli altri: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; (...) c) la concessione di finanziamenti agli



investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; (...) e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento (così l'art. 1 TUF, richiamato dall'art. 25 REG).

Ancora, nel disciplinare le informazioni tra gli intermediari e gli investitori, l'art. 28 REG prevede, al comma 1, che: *“Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3”*; soggiungendo il comma 2 che: *“Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”*.

Nella vicenda che ci occupa, a tenore della difesa degli attori, al momento di porre in essere l'operazione di investimento mobiliare, Banca Monte dei Paschi di Siena non avrebbe fornito al cliente alcuna indicazione circa i rischi della stessa e non avrebbe preventivamente acquisito le dichiarazioni del cliente circa il suo profilo di rischio, nè gli avrebbe consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Al riguardo, va subito premesso che l'art. 23, comma 6, TUF prevede che nei giudizi di



risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetti ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Ora, sulla scorta della documentazione in atti, può dirsi intanto che uno gli adempimenti di cui al richiamato primo comma dell'art. 28 REG non risulta soddisfatto dalla banca convenuta, in quanto non risulta siano state acquisite le informazioni circa l'esperienza in materia di investimenti e la propensione al rischio degli investitori, acquisite soltanto il 2.05.2008, dopo quasi un anno dall'acquisto delle obbligazioni.

Può quindi convenirsi nel ritenere che le operazioni effettuate siano state poste in essere dalla banca in violazione della fondamentale regola di acquisire informazioni sulle concrete attitudini all'investimento del cliente (c.d. *know your customer rule*).

Risulta, invece, soddisfatto dalla banca convenuta l'adempimento relativo alla consegna del documento sui rischi generali nei confronti della sola [REDACTED] che ha dichiarato espressamente di averlo ricevuto sottoscrivendo il contratto del 9.07.20007 – allegato dal doc. 1 della produzione di parte attrice -; il documento non reca invece la sottoscrizione del [REDACTED]

Va, poi, considerato come il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto *ex lege* all'intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell'investitore su base individuale, il risultato riflesso della efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di una inalterata sussistenza dell'asimmetria informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra intermediario e cliente *retail*.

Il dato normativo sopra citato, allora, impone, una immediata correlazione funzionale tra l'informazione da rendere al cliente e la consapevolezza in capo a quest'ultimo del significato dell'operazione posta in essere ovvero delle ragioni che ne sconsigliano il compimento; e ciò perché solo l'attribuzione cognitiva al cliente degli elementi utili a pervenire ad una quanto più razionale scelta



di investimento grazie ad una valida comprensione delle ragioni che giustificano la quotazione del prodotto consente di realizzare il fine ultimo della efficiente allocazione delle risorse.

Va da sé, poi, che la regola della informazione completa trova un logico corollario in quella legata alla valutazione, rimessa all'intermediario, di adeguatezza del prodotto al profilo di rischio del cliente. Solo l'investitore consapevole è in grado di valutare il *warning* opposto dall'intermediario all'acquisto del prodotto proprio perché, in caso di informazione carente e non idonea al fine, non si attribuisce all'investitore, già sul piano astratto, la possibilità di scelte consapevoli in punto alla opportunità dell'investimento così da creare un netto distacco tra volontà dell'operazione e responsabilità del rendimento che ad essa consegue.

E non a caso, l'art 29 REG nel prevedere, in capo all'intermediario che ritenga inadeguata l'operazione, ciò che si concreta, nella sostanza, in un obbligo di segnalazione (giacché resta comunque all'investitore l'ultima parola in ordine all'acquisto), finisce con l'imporre non solo la comunicazione di siffatta valutazione negativa ma anche delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla esecuzione dell'ordine.

Tanto premesso, occorre poi chiedersi quali debbano essere l'oggetto e le modalità che connotano siffatto obbligo di informazione.

Sul primo punto non può non evidenziarsi che l'informazione deve cadere – oltre che ovviamente sui costi dell'investimento – sulla disciplina dello strumento finanziario (pagamento delle cedole o dei dividendi, durata del rapporto *etcetera*) e sui rischi allo stesso legati (guardando alle caratteristiche di emissione, a quelle dell'emittente, al mercato di riferimento), così da consentire al cliente una consapevole conoscenza delle ragioni che risultano sottese al prezzo di mercato del prodotto e una elaborazione ragionata in punto alla opportunità dell'investimento.

Quanto alle modalità della informazione, nulla esclude che la stessa possa essere realizzata secondo clausole standardizzate diversificate tuttavia, in considerazione della natura dei prodotti e della soggettività dell'investitore, visto che la tipizzazione delle comunicazioni contrattuali in parola



non deve aprioristicamente ritenersi in contrasto con un' informazione adeguata al fine. Ciò che rileva, piuttosto, è che non si tratti di informazioni tipizzate indistintamente, buone per tutte le ipotesi di negoziazione e che, comunque, il contenuto delle stesse, per la concretezza e la intellegibilità che le connota, risulti confacente alla negoziazione di specie.

Orbene, a parere del decidente carenze non si rinvengono, invece, nelle informazioni, ai sensi del ricordato art. 28, comma II, REG, sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza risulti necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento di operazioni rivelatesi non adeguate.

E invero, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato – ex artt. 21 lett. a) TUF e 1176, II comma, c.c. – nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti, il dovere di informazione della banca comprendeva di certo l'indicazione della natura rischiosa o meno dell'investimento.

In altre parole, sulla banca, quale operatore professionale, incombe il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore la natura dell'investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia (il c.d. *rating* finanziario), trattandosi di un dato fattuale che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo assai rilevante il processo decisionale dell'investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere agevolmente, restando comunque obbligata ad acquisire tali cognizioni in base all'art. 26, comma 1, lett e), REG, a tenore del quale *“Gli intermediari autorizzati (...) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di operazione a fornire”* (c.d. *know your merchandise rule*).

Nella fattispecie in esame, gli stessi attori hanno indicato di essere a conoscenza che i titoli in questione erano inseriti nel progetto ABI – Patti Chiari tra le “obbligazioni a basso rischio ed a basso investimento”, con un *rating* pari ad A+ ed una classe di rischio 1, cioè bassa.

É, inoltre documentale – risultando dall'ordine di investimento – doc. 2 della produzione di



parte attrice - che l'intermediario avesse portato a conoscenza del cliente il fatto che si trattasse di un titolo estero, emesso in Olanda.

Gli attori affermano - esplicitamente solo in comparsa conclusionale, essendosi limitati in citazione e nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc a sostenere di aver acquistato obbligazioni spazzatura e di non essere stati adeguatamente informati sui rischi, senza precisare quali - che la banca avrebbe dovuto avvertirli della possibilità di perdere il capitale investito.

Va, però, considerato come la perdita del capitale investito in titoli, in conseguenza del *default* della società emittente o anche dello Stato emittente, è insito nell'investimento stesso ed è proprio di tutti gli investimenti in strumenti finanziari. È quindi un rischio generale e non legato al singolo investimento o all'operazione specifica, a cui fanno invece riferimento gli attori.

Del resto, il dissesto della Lehman Brothers è rimasto sconosciuto anche agli operatori del settore sino al giorno del *default* e le principali agenzie di *rating* hanno continuato a valutare i titoli emessi dalla stessa come un investimento sicuro.

Nè sussisteva un obbligo di informazione della banca successivo all'investimento e relativo alla cessata convenienza dello stesso, non risultando che nel caso in esame le parti avessero concluso un contratto di gestione titoli.

È opinione, pertanto, del decidente che sia comprovata la sussistenza dell'inadempimento ascritto alla convenuta, quanto alla sola violazione della regola di condotta sancita dal comma 1 dell'art 28 REG.

Passando dall'accertamento della condotta violata a quello del danno consequenziale a siffatto inadempimento, non può tuttavia prescindere dalla valutazione di adeguatezza dei prodotti finanziari acquistati rispetto al peculiare profilo di rischio degli investitori. E ciò non tanto guardando al versante della regola di comportamento, qui a dire degli attori asseritamente violata, quale motivo di inadempimento contrattuale (poiché l'inadempimento già acclarato in processo costituisce di per sé fonte autonoma di un danno risarcibile), quanto volgendo l'attenzione al profilo del danno eziologicamente correlato alla già riscontrata violazione contrattuale, sul presupposto che, pur in



presenza di una insufficiente informazione, deve comunque negarsi la sussistenza di un danno risarcibile laddove lo strumento finanziario acquistato si riveli comunque oggettivamente adeguato al profilo di rischio ascrivibile all'investitore.

E invero, occorre tenere a mente che nella materia che ci occupa ci si muove all'interno del risarcimento del danno da responsabilità contrattuale senza alcuna correlazione, peraltro, ad una contestuale richiesta di risoluzione; che, proprio per tale motivo ed a differenza delle pretese risarcitorie diversamente prospettabili nella fattispecie in esame (nullità, annullabilità, responsabilità precontrattuale), per potersi avere un documento risarcibile quale conseguenza eziologica della violazione dell'obbligo di informazione occorre acclarare se il cliente avrebbe acquistato un prodotto maggiormente adeguato alle proprie caratteristiche per poi individuare le differenze di valore e rendimento tra il prodotto acquistato e quello adeguato; che infine ove il prodotto acquistato risulti comunque adeguato all'investitore, non pare potersi concludere che per la insussistenza di un danno risarcibile.

Orbene, nella vicenda in discussione è pacifico in fatto che gli odierni attori manifestarono alla banca la volontà di investire i propri risparmi in strumenti finanziari sicuri, manifestando una propensione al rischio non elevata.

Nel momento dell'acquisto – come sopra esposto - le obbligazioni Lehman Brothers rispondevano a quei requisiti, nè la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti anche al Mollica – risultando che lo abbia avuto la sola [REDACTED] e l'assunzione circa la propensione al rischio degli investitori avrebbero portato gli odierni attori all'acquisto di prodotti diversi.

Dunque, non sembra possano sorgere soverchi dubbi sull'adeguatezza in concreto dell'operazione finanziaria poste in essere dalla banca su ordine dei clienti dovendosi indefettibilmente concludere che la stessa si è manifestata assolutamente adeguata al profilo di rischio prescelto dagli investitori e, dunque, non è configurabile danno risarcibile alcuno in capo ai predetti, i quali – è da ritenere secondo



un principio di normalità – avrebbero ordinato l'esecuzione dell'investimento per cui è lite, ancorché la banca avesse assunto adeguate informazioni sul loro profilo di rischio.

La domanda di risarcimento danni formulata da [REDACTED] e [REDACTED] deve essere, pertanto, respinta.

Attesa la peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio di questo giudice e la complessa disciplina che regola l'operazione contrattuale in esame, sussistono giusti motivi per compensare nell'intero le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Catania dott.ssa Anna Maria Cristaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6680 /2010 r.g.a.c., così statuisce:

respinge la domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA;

compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Catania, 19 novembre 2012

Il Giudice
ANNA MARIA CRISTALDI

